



**COMUNE DI TERNI**  
Direzione Servizi Sociali

# REGOLAMENTO COMUNALE

attuativo della Legge Regionale *28 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.*

Modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/3/2023

## REGOLAMENTO COMUNALE

attuativo della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii...

### INDICE

#### TITOLO I – Procedimento per la formazione della Graduatoria e per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S.

Art. 1	(Oggetto del regolamento).....	Pag. 3
Art. 2	(Emanazione dei Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi).....	Pag. 3
Art. 3	(Presentazione delle domande e formazione della Graduatoria Provvisoria).....	Pag. 4
Art. 4	(Formazione della Graduatoria definitiva).....	Pag. 5
Art. 5	(Commissione per l'assegnazione).....	Pag. 6
Art. 6	(Procedure di assegnazione alloggi di E.R.S. pubblica).....	Pag. 7
Art. 7	(Assegnazione e standard dell'alloggio).....	Pag. 7
Art. 8	(Modalità e procedure per la scelta) .....	Pag. 7
Art. 9	(Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione) .....	Pag. 8
Art. 10	(controlli).....	Pag. 8

#### TITOLO II – Mobilità negli alloggi di E.R.S. pubblica ai sensi dell'art. 35 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11	(finalità ed ambito di applicazione) .....	Pag. 8
Art. 12	(Condizioni di disagio) .....	Pag. 9
Art. 13	(Modalità di presentazione delle richieste) .....	Pag. 10
Art. 14	(Mobilità consensuale tra assegnatari) .....	Pag. 10
Art. 15	(Mobilità d'ufficio) .....	Pag. 10
Art. 16	(Norme finali ed abrogazioni).....	Pag. 10

## TITOLO I

### PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.S.

#### ART. 1

##### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica (di seguito E.R.S.), in attuazione della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.:
  - a) le condizioni di disagio aggiuntive ed i relativi punteggi, fino ad un massimo di punti 4, di cui all'art. 31, comma 2;
  - b) il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica, di cui all'art. 30, comma 5 e le relative modalità di pubblicazione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Umbria;
  - c) i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione, di cui all'art. 32 bis, comma 1.

#### Art. 2

##### Emanazione dei Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi

1. Il Comune assegna gli alloggi di E.R.S. mediante Bando pubblico di concorso indetto su disposizione della Regione dell'Umbria, nel quale vengono indicati i requisiti per l'accesso, il termine per la presentazione della domanda e le modalità di compilazione della stessa.
2. Il Comune può, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, emanare bandi annuali ed altri bandi speciali, così come previsto all'art. 30 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.
3. La Regione dell'Umbria con proprio Regolamento disciplina le condizioni soggettive ed oggettive di disagio ed i relativi punteggi per la formazione delle Graduatorie attribuendo ai Comuni la facoltà di individuare ulteriori criteri e determinare i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti 6 ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..
4. Il Comune di Terni, nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, ha individuato le seguenti condizioni di disagio, nonché ulteriori criteri, che devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando di concorso ed ha attribuito i seguenti punteggi:
  - A. Residenza nel Comune di Terni per il richiedente/intestatario della domanda, da almeno 15 anni consecutivi alla data di emanazione del Bando PUNTI 2

- B. Nucleo familiare in cui l'unico percettore di reddito, sia alla data di emanazione del bando inoccupato, per aver perso il lavoro o cessato l'attività, al più tardi nei 24 mesi precedenti la pubblicazione del bando a causa di una delle seguenti circostanze (allegare idonea documentazione): PUNTI 2
- ✓ Licenziamento, (*si esclude il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale*);
  - ✓ termine del contratto di lavoro a tempo determinato;
  - ✓ collocamento in mobilità o in cassa integrazione per più di tre mesi;
  - ✓ sopravvenuta grave malattia invalidante (*opportunamente documentata*);
  - ✓ decesso del lavoratore;
  - ✓ cessazione dell'attività a partita IVA;
- C. nucleo familiare con presenza di figli di età compresa tra i 10 ed i 30 anni, studenti, studenti universitari/inoccupati/ disoccupati. PUNTI 2
- D. Donne sole o con figli a carico inserite in un progetto personalizzato di uscita dalla violenza entro i programmi attuati dai Servizi a ciò dedicati, in particolare Centro Antiviolenza (C.A.V.) e Casa Protetta ad indirizzo segreto (allegare idonea documentazione) PUNTI 2
- E. Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da giovane dimesso dalle Comunità socio – educative residenziali nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, a conclusione di un progetto personalizzato. PUNTI 2
- F. Coniuge in fase di separazione con un figlio o più a carico (con totale o parziale affidamento), costretto a lasciare la propria abitazione all'altro coniuge (allegare idonea documentazione) PUNTI 1 per ogni figlio

**Il richiedente può spuntare più opzioni ma potranno essere attribuiti esclusivamente i punteggi corrispondenti a condizioni di disagio opportunamente documentate e, in ogni caso, non potranno essere attribuiti più di punti 6, come previsto dal comma 2 del presente articolo.**

### Art. 3

#### Presentazione delle domande e formazione della graduatoria provvisoria

1. La domanda di partecipazione, redatta nella forma della autocertificazione, su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, a pena di esclusione, deve pervenire al Comune di Terni secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel Bando di concorso pubblico.  
Alla domanda, il dichiarante deve allegare, a pena d'esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.
2. La Regione dell'Umbria, per la gestione informatizzata delle domande, ha predisposto apposito programma gestito direttamente dall'ufficio amministrativo della Direzione Servizi Sociali, che provvede all'inserimento dei dati contenuti nelle domande, pervenute in formato cartaceo, già dematerializzate nella fase di acquisizione al Protocollo Generale del Comune di Terni.

3. Concluso il termine di presentazione delle domande, nei successivi 60 gg., l'ufficio amministrativo della Direzione Servizi Sociali approva la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi così come predisposti dal programma informatico regionale in base ai dati inseriti ed inerenti le autodichiarazioni contenute nelle domande.
4. Nella suddetta graduatoria provvisoria le domande vengono inserite in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di valore ISEE.
5. La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Terni, per 15 gg. consecutivi.
6. La pubblicazione equivale a notifica agli interessati ed il termine di cui al comma precedente, decorre dalla data di pubblicazione.

#### **Art. 4**

#### **Formazione della graduatoria definitiva**

1. Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, i soggetti interessati possono formulare richieste di regolarizzazione delle domande non formalmente corrette o richieste di riesame delle stesse mediante l'invio di apposita istanza scritta al Protocollo Generale del Comune di Terni ed indirizzata alla Direzione Servizi Sociali con la dizione "*istanza di regolarizzazione/riesame della domanda di partecipazione al Bando assegnazione alloggi di E.R.S.*". Alle suddette istanze gli interessati possono allegare tutta la documentazione ritenuta utile ad un favorevole accoglimento.
2. Nei successivi 15 gg. decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art.3, comma 5, l'ufficio amministrativo dei SS.SS. esamina le istanze di regolarizzazione e di riesame pervenute e ne dispone l'accoglimento o il rigetto.
3. Qualora l'ufficio, nel corso degli accertamenti per l'accoglimento/rigetto delle istanze di regolarizzazione/riesame, verifichi la non veridicità del contenuto della dichiarazione, dispone l'esclusione della domanda di partecipazione al Bando Assegnazione alloggi di E.R.S. ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
4. All'esito delle suddette verifiche, l'ufficio amministrativo dei SS.SS. apporta le modifiche alla Graduatoria Provvisoria aggiornando il programma informatico regionale e formula la Graduatoria Definitiva e l'elenco degli Esclusi.
5. La pubblicazione equivale a notifica agli interessati.
6. Nella Graduatoria Definitiva gli aspiranti assegnatari vengono inseriti in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di valore ISEE.
7. La Graduatoria Definitiva conserva la sua validità fino alla pubblicazione della successiva Graduatoria definitiva formulata sulla base di un nuovo bando generale di assegnazione o ad altra data stabilita dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione.

**ART. 5**  
**Commissione per l'assegnazione**

1. E' istituita una Commissione, con funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso e delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria definitiva.
2. La Commissione, inoltre, prima dell'assegnazione definitiva del punteggio ha facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno portato alla validazione degli elementi di attribuzione dei punti in sede istruttoria.
3. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri, di seguito indicati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31/bis della L.R. 23/2003, come inserito dall'art. 37 della L.R. 05.10.2012 n.15 e modificato dalla L.R. 15/2021;

A) Dirigente della Direzione Welfare, in qualità di Presidente;

B) Responsabile Unico del Procedimento dell'Ufficio amministrativo della Direzione Welfare;

C) Rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime;

D) Esperto in materia giuridico – amministrativa, preferibilmente esterno all'amministrazione comunale;

E) Membro designato dall'ATER regionale.

La Commissione è composta, altresì, con le medesime modalità di designazione dei membri effettivi, da un membro supplente dell'esperto in materie giuridico-amministrative, da un membro supplente designato dall'ATER regionale e da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali.

4. La Commissione per le assegnazioni viene formalmente costituita con Deliberazione della Giunta Comunale.
5. La Commissione ha competenza per il territorio comunale e resta in carica per anni 5 (cinque) e, comunque, fino alla costituzione delle unioni speciali di comuni di cui all'art. 8 della L.R. 18/2011 o all'entrata in vigore di normativa regionale innovativa.
6. Il Dirigente del Servizio ERS individuerà e nominerà un dipendente dell'Ufficio Alloggi del Comune di Terni a cui affidare le funzioni di verbalizzazione, le funzioni di Segreteria e di convocazione delle sedute della Commissione.
7. Le decisioni della Commissione sono assunte con la presenza di almeno 3 componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Possono partecipare alle sedute della Commissione due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza.
9. Il Consiglio Comunale nomina i consiglieri di cui sopra e due supplenti con le modalità previste dal regolamento dei lavori del Consiglio Comunale.
10. I consiglieri comunali partecipano senza diritto di voto ed a titolo gratuito.
11. Le date di convocazione della Commissione sono comunicate ai membri almeno tre giorni prima, anche in via informatica, mediante posta elettronica.

12. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta Regionale una relazione in merito alla propria attività.

#### **Art. 6**

#### **Procedure di assegnazione alloggi di E.R.S. pubblica**

1. L'ufficio **amministrativo dei Servizi Sociali**, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, procede all'esame delle autocertificazioni contenute in domanda, verificando la veridicità delle stesse e per le condizioni soggettive ed oggettive dichiarate, non autocertificabili, richiede la documentazione agli aspiranti assegnatari, qualora non sia possibile acquisire d'ufficio la documentazione stessa.
2. La documentazione di cui al comma precedente, deve essere presentata nel termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l'omessa presentazione di quanto necessario all'istruttoria della domanda comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
3. Le richieste della documentazione vengono inviate agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato in domanda; l'ufficio non risponde di eventuali disguidi postali e non provvederà all'invio di ulteriore richiesta.
4. Il risultato delle verifiche istruttorie, riassunto in apposita scheda, viene sottoposto all'esame della Commissione per le assegnazioni, per le decisioni di sua competenza.
5. La Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive e oggettive, provvede alla conferma o alla rettifica del punteggio e all'eventuale esclusione degli aspiranti assegnatari dalla graduatoria definitiva.
6. Le risultanze dei lavori della Commissione determinano l'ordine di assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica.

#### **ART. 7**

#### **Assegnazione e standard dell'alloggio**

1. L'assegnazione degli alloggi avrà luogo con atti dirigenziali tenendo conto del numero degli alloggi, di volta in volta disponibili, della loro dimensione ai sensi dell'art. 32 bis della L. R. 23/2003 e ss.mm.ii. e della composizione del nucleo familiare assegnatario quale risultante dall'anagrafe comunale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di scorrere l'ordine di assegnazione in relazione al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario e l'idoneità degli alloggi disponibili.

#### **Art. 8**

#### **Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio**

1. La scelta dell'alloggio, fra quelli disponibili per l'assegnazione ed idoneo al nucleo assegnatario, viene fatta dal richiedente o da persona da esso delegata, presso l'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali e alla presenza di almeno due dipendenti.

2. L'interessato viene convocato dall'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali, nel giorno ed ora stabiliti, con le modalità ritenute più idonee. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell'alloggio, messi a disposizione dall'A.T.E.R. Regione Umbria, Unità Operativa di Terni, che saranno forniti all'assegnatario unitamente ad ogni altra utile informazione in relazione all'ubicazione dell'alloggio ed alle sue caratteristiche. Della scelta effettuata, viene redatto apposito verbale.
3. La rinuncia all'assegnazione o il rifiuto degli alloggi disponibili per l'assegnazione e, comunque, idonei al nucleo familiare convocato, comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria definitiva.
4. La mancata presentazione alla convocazione per la scelta, senza giustificato motivo, comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria definitiva.

#### **Art. 9**

#### **Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione**

1. L'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali, a conclusione delle procedure di cui all'articolo precedente, trasmette gli atti all'A.T.E.R. Regione Umbria, Unità Operativa di Terni, che convoca l'interessato per la stipula del disciplinare di locazione e per la consegna delle chiavi.
2. L'assegnatario deve occupare l'alloggio assegnato entro il termine di 30 gg. successivi alla consegna delle chiavi. L'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali verifica l'avvenuta occupazione nei termini sopra previsti mediante opportuni accertamenti.

#### **Art. 10**

#### **Controlli**

1. L'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali ha facoltà di effettuare controlli per l'accertamento del corretto utilizzo degli alloggi da parte degli assegnatari e della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui all'art. 29, della Legge Regionale 23/2003 e ss.mm.ii.

### **TITOLO II**

#### **Mobilità negli alloggi di E.R.S. Pubblica ai sensi dell'art. 35 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.**

#### **Art. 11**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. La mobilità degli assegnatari di alloggi di E.R.S. è finalizzata all'eliminazione dei disagi abitativi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico.
2. Alla mobilità sono destinati gli alloggi che si rendono disponibili per una riassegnazione e che necessitano di lavori di piccola manutenzione eseguibili da parte dell'assegnatario.

**Art. 12**  
**Condizioni di disagio abitativo**

1. La mobilità può essere effettuata dall'assegnatario in presenza delle seguenti condizioni di disagio che comportano l'attribuzione dei relativi punteggi:

**I. Inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, con handicap motorio grave o comunque affetti da gravi problemi di salute di carattere permanente e anziani:**

a) disabili con handicap motorio grave con invalidità pari al 100%  
**documentata con copia del verbale dell'apposita Commissione**

o persone ultranovantenni: Punti 5

b) persone affette da gravi problemi di salute di natura prevalentemente motoria  
**documentati da idonea certificazione medica dell'ASL.** Punti 4

c) anziani con età compresa tra anni 76 e anni 89 Punti 3

d) anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75 Punti 2

e) situazione configurante stato di particolare disagio, rappresentato da  
apposita **relazione dei Servizi Territoriali e Specialisti competenti del Comune e dell'A.S.L.,**  
tale da rendere l'alloggio inidoneo al nucleo familiare. Punti 2

**II. sovraffollamento:**

Le condizioni di cui al presente punteggio saranno calcolate:

a) n. 4 persone in più rispetto allo standard abitativo Punti 4

b) n. 3 persone in più rispetto allo standard abitativo Punti 3

c) n. 2 persone in più rispetto allo standard abitativo Punti 2

d) n. 1 persone in più rispetto allo standard abitativo Punti 1

**III. sottoutilizzo:**

Le condizioni di cui al presente punteggio saranno calcolate:

a) n. 4 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punti 4

b) n. 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punti 3

c) n. 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punti 2

d) n. 1 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punti 1

**IV. distanza dal luogo di lavoro, cura e assistenza:**

a) distanza dell'alloggio dal luogo di lavoro di almeno 15 Km. Punti 1

b) alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere  
le strutture socio-sanitarie o il luogo di assistenza familiare Punti 3

### **Art. 13**

#### **Modalità di presentazione delle richieste**

1. Il Comune di Terni, d'intesa con l'A.T.E.R. dell'Umbria, ha predisposto apposito protocollo operativo, così come stabilito nell'art. 35, comma 2 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., con il quale sono state individuate e precisate le modalità di accesso alla mobilità al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell'assegnazione degli alloggi di E.R.S. disponibili a tale fine.
2. Non è consentita, in ogni caso, la mobilità di assegnatari non residenti nel Comune di Terni.

### **Art. 14**

#### **Mobilità consensuale tra assegnatari**

1. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari può essere autorizzato dal Comune su richiesta congiunta degli stessi.
2. Nell'ambito del territorio regionale può essere autorizzato dai comuni interessati, d'intesa con l'A.T.E.R. della Regione Umbria, anche il cambio consensuale tra assegnatari di Comuni diversi.

### **Art. 15**

#### **Mobilità d'ufficio**

1. Il Comune attua la mobilità d'ufficio nel caso di palese sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall'art. 32 bis, comma 3, individuando, in sostituzione, altro alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.
2. Qualora l'assegnatario rifiuti la mobilità d'ufficio, dalla data del provvedimento viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 44, comma 1, lett. C).

### **Art. 16**

#### **Norme finali ed abrogazioni**

3. Il presente Regolamento Comunale attuativo della L.R. 23/2003, modifica e sostituisce il precedente Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 122 del 10/12/2018.
4. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento Comunale, si rimanda alla Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale n. 5 del 2/12/2022.